



Comune di San Salvatore Telesino

Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail: telesino@tin.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 04/09/2014

**OGGETTO: I.U.C. ANNO 2014. ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) .
DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilaquattordi**, il giorno **quattro**, del mese di **settembre**, alle ore **18,35**, nella sala comunale, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data **29/08/2014**, prot. n. **6450**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione.

Presiede l'adunanza **VACCARELLA Lucia** nella sua qualità di **Presidente**

Dei Consiglieri Comunali come segue:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>
ROMANO FABIO MASSIMO L.	SINDACO	SI
VOTTO ELISABETTA ANNA	CONSIGLIERE	SI
VITALE FILOMENA	CONSIGLIERE	SI
IACOBELLI LEUCIO A.	CONSIGLIERE	SI
NATILLO ROBERTO	CONSIGLIERE	SI
VACCARELLA LUCIA	CONSIGLIERE	SI
LA FAZIA LEUCIO	CONSIGLIERE	SI
FUSCHINO ELENA	CONSIGLIERE	SI

sono presenti N. **8** ed assenti N. **000** sebbene invitati.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Calandrelli**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativo all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Area Amministrativo-contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere **favorevole**.

Il Presidente introduce l'argomento e dà lettura della proposta di delibera di C.C. n. 15 del 29.08.2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento;

PREMESSO CHE:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. n.16/2012, convertito nella legge n.44/2012, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;
- l'art. 1, comma 707, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha modificato il comma 1 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2001 stabilendo l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale;
- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTE le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTE le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, in materia di Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 ed in particolare l'art. 1, comma 707, lettere b) e d) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha modificato il comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2001 mediante:

- previsione della non applicazione dell'IMU al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata (dallo 0.2% allo 0.6%) e la detrazione (euro 200.00);
- previsione che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale : a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- previsione che l'IMU non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; c) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle forze armate, di polizia ad ordinamento militare, ad ordinamento civile, corpo nazionale dei vigili del fuoco, carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- modificazione del comma 10 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 nel seguente modo : disciplina la detrazione di euro 200,00 a favore : a) delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- conferma : 1) il riconoscimento della detrazione in ragione della quota di destinazione ad abitazione principale in luogo della quota di possesso; 2) la detrazione si applica fino alla concorrenza del suo ammontare; 3) la detrazione di euro 200,00 è rapportata ai mesi per i quali si protrae la destinazione ad abitazione principale; 4) la possibilità di elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 5) elimina la previsione in base alla quale, in caso di elevazione dell'importo della detrazione non era possibile stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 6) conferma la cessazione della maggiorazione della detrazione, pari ad euro 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di euro 400,00, prevista soltanto per gli anni 2012 e 2013; 7) elimina la previsione dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, così parzialmente modificato dall' *art. 10, comma 4-quater, lett. a), D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64.*, il quale, fra l'altro, stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO il D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito nella legge 28/10/2013, n.124, il quale ha stabilito, all'articolo 2, comma 5, che non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

RILEVATO che l'art. 3 del sopra citato D.L. 102/2013 prevede che ai comuni è attribuito un contributo dallo Stato per assicurare il ristoro del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del medesimo D.L.;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 09/05/2013, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n.214/2011:

- **il comma 6** “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.”;
- **il comma 7** “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.”;
- **il comma 8** “ L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#). I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.”;
- **il comma 9** “I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'[articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.”;
- **il comma 10**, sostituito dall'art. 1, comma 707, lett. d), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo [93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) ;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della IUC;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- d) l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n.214/2011, come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- e) l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'[articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#).;

VISTO Il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 è stato soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs. 23/2011 e contestualmente istituito in favore dei comuni il Fondo di solidarietà comunale il cui ammontare, tuttavia, subisce le ulteriori decurtazioni previste dall'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, come modificato dalla L. 228/2012 nonché le altre riduzioni previste dalle vigenti normative;

RITENUTO di poter garantire l'equilibrio di bilancio confermando le aliquote IMU già deliberate per l'anno 2013;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs.n.267/2000;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Si passa alla votazione

Votanti n.8 con n.6 voti favorevoli e n.2 astenuti (consiglieri La Fazia Leucio , Fuschino Elena) resi in forma palese e per alzata di mano

D E L I B E R A

1. **di determinare**, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendo integralmente richiamate , le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, nelle misure di cui al seguente prospetto:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,4%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,87%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Altri immobili	0,87%

2. **di determinare**, altresì, per l'anno 2014, le detrazioni ai fini dell'imposta municipale propria nella misura che di seguito si riporta:
 - a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. **di evidenziare** che il gettito proveniente dall'imposta de qua è necessario per garantire la conservazione degli equilibri di bilancio e della gestione finanziaria nonché per far fronte ai costi per l'erogazione dei servizi di primaria utilità alla popolazione amministrata;
4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

In prosieguo di seduta,

Con separata votazione e con n.6 voti favorevoli e n.2 astenuti (Consiglieri La Fazia Leucio e Fuschino Elena) resi in forma palese e per alzata di mano il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



STUDIO GIAMEI

REVISORE DEI CONTI
DOTT. ANTONIO GIAMEI

dott. Antonio Giamei

Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento
Prot. 2014_0006525 Tipo Ingresso
Del 01/09/2014 Ore 13,11
Aut. REVISORE DEI CONTI



Spett.le
Comune di S. Salvatore Telesino
Via Gioia
82030 S. Salvatore Telesino (BN)

Oggetto: Parere concernente la proposta di delibera del Consiglio Comunale concernente l'approvazione delle aliquote imposta municipale propria (I.M.U.)

Il sottoscritto dott. Antonio Giamei, nella qualità di Revisore Contabile del Comune di San Salvatore Telesino,

- visto il T.U.E.L. 267/2000;
- vista la proposta di Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 29/08/2014;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in L. n. 213 del 07 dicembre 2012, parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale concernente l'approvazione delle aliquote imposta municipale propria (I.M.U.)
Telese Terme, lì 1 settembre 2014

L'Organo di Revisione
F.to Dott. Antonio Giamei



Comune di San Salvatore Telesino

Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail: telesino@tin.it

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/08/2014

OGGETTO: I.U.C. anno 2014. Aliquote imposta municipale propria (I.M.U.) . Determinazioni.

Il Proponente

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

San Salvatore Telesino, 29/08/2014

Il Responsabile del Servizio
SEGRETERIA/AFFARI ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Francesca Calandrelli

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

San Salvatore Telesino, 29/08/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Calandrelli

letto e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio
(F.to VACCARELLA Lucia)**

**Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli)**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

San Salvatore Telesino, li _____

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Calandrelli**

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/09/2014 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Li 09/09/2014

**Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli**

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/09/2014

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, li 09/09/2014

**Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli**